

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: legge 3 agosto 2004, n. 206. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 15 marzo 2005)

VISTA la legge 3 agosto 2004, n. 206 avente per oggetto "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", che prevede specifici interventi in favore dei cittadini italiani vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compresi i familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale od extranazionale;

VISTI gli atti parlamentari che meglio descrivono la ratio del provvedimento di cui all'oggetto;

RITENUTO che il provvedimento, pur coinvolgendo un esiguo numero di cittadini, assume grande rilevanza sociale poiché, seppur tardivamente, interviene riconoscendo benefici a favore dei cittadini, nonché ai familiari superstiti, che hanno subito, a causa degli eventi di cui sopra, gravi perdite e menomazioni;

VERIFICATO che a tutt'oggi non è compiuto l'iter che permette una rapida applicazione;

CONSIDERATO che, pur in presenza di un complesso articolato di legge con riferimenti più aderenti alla normativa previdenziale pubblica, il combinato disposto tra atti parlamentari, ratio della legge e lettera della stessa permette di individuare alcuni punti indispensabili per garantire un'equa applicazione ed, in particolare, relativamente a:

- campo di applicazione
- benefici economici
- riconoscimento della contribuzione figurativa
- trattamento fiscale
- equiparazione ai grandi invalidi di guerra
- indennità varie
- adeguamento delle pensioni alle retribuzioni,

così come descritte nell'allegata scheda tecnica che fa parte integrante del presente Ordine del giorno,

SOTTOLINEA

- che la tardiva emanazione della norma non può non riconoscere i benefici dal momento del verificarsi dell'evento utilizzando a tal fine gli stanziamenti previsti ed eventualmente richiedendo gli ulteriori fondi necessari per garantire tale decorrenza;
- che la norma per garantire a distanza di anni l'equo riconoscimento dei danni subiti introduce categorie quali "vedove e gli orfani" (articolo 2 della legge n. 206/2004) non riconducibili a mere categorie previdenziali;
- che le elargizioni di cui all'articolo 5 vanno riconosciute per ragioni di equità nella misura massima prevista non solo a coloro che hanno subito una invalidità ma anche ai superstiti;

RICHIEDE

alla Direzione Generale, ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'Economia e dell'Interno, anche in raccordo con gli altri Enti previdenziali interessati, un rapido completamento dell'iter applicativo della norma al fine di chiarire tutti gli aspetti interpretativi che consentano coerenti modalità applicative della norma e certezza dei diritti.

Visto:
Il Segretario
(F. Giordano)

Visto:
Il Presidente
(F. Lotito)

SCHEMA TECNICA

OGGETTO: legge 3 agosto 2004, n. 206. "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice".

1 - Campo di applicazione

a) Decorrenza

L'articolo 15 comma 1° della legge n. 206/2004 dispone che "i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961."

Il secondo comma dispone invece che "per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

La formulazione della norma, così come sopra riportata, potrebbe condurre ad una interpretazione per la quale i benefici conseguenti agli eventi verificatisi sul territorio nazionale successivamente al 1° gennaio 1961 avrebbero, in assenza di specifiche indicazioni, la decorrenza della legge mentre i benefici derivanti da eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, senza un preciso orizzonte temporale, hanno decorrenza dal 1° gennaio 2003 determinando palesi disparità di trattamento.

b) Soggetti interessati

A differenza di altre leggi su tale argomento, la norma prevede che i benefici interessino tutti i cittadini ovvero i loro familiari superstiti.

Il riferimento al termine "cittadini" dovrebbe assumere un significato di carattere generale, a nulla rilevando sia l'eventuale svolgimento di attività lavorativa di coloro che sono stati coinvolti sia la tipologia del lavoro svolto (dipendente od autonomo o professionale) né tanto meno la durata del rapporto di lavoro.

Non appare coerente con la ratio sopra esposta la lettera della norma che non prevede esplicitamente benefici concreti per sé, e di conseguenza per i familiari superstiti, al lavoratore che, al momento degli eventi considerati, non aveva alcuna anzianità utile ovvero sufficiente per raggiungere il diritto a pensione.

Occorre inoltre tenere conto che per quanto riguarda i superstiti la nuova legge interviene 44 anni dopo i fatti con probabili modifiche alla condizione civile dei soggetti interessati.

2 - Benefici economici

a) Effetti per gli assicurati

In base all'articolo 2 della legge in oggetto "ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invaldità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni."

L'articolo 2 della legge n. 336/1970 prevede per i lavoratori dipendenti indicati nell'articolo 1 della medesima legge (facenti riferimento al settore pubblico) l'attribuzione all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa sul trattamento di pensione e sull'indennità di buonuscita o premio di fine servizio di tre aumenti periodici di stipendio (ciascuno del 2,50 per cento) o in alternativa l'attribuzione della qualifica o classe di stipendio paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.

Il riferimento alla legge n. 336/1970 pone due interrogativi.

Se il meccanismo perequativo delle retribuzioni fa riferimento ad una specifica tipologia di lavoratori dipendenti, il beneficio previsto dalla nuova norma sembra inattuabile per i lavoratori autonomi, per i liberi professionisti e anche per i lavoratori dipendenti che hanno una diversa struttura retributiva.

Se il meccanismo perequativo deve essere, viceversa, reso fruibile da tutti i beneficiari indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 206/2004, ovvero tutti i cittadini, allora è necessario che siano estese, in via interpretativa, per tutte le tipologie di redditi, dipendenti od autonomi, le stesse modalità di perequazione.

b) Effetti per i pensionati

Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 per i pensionati alla data del 26 agosto 2004 è prevista una maggiorazione della misura della pensione con le stesse modalità, e le stesse problematiche, in precedenza illustrate.

In base al 3° comma dell'articolo 2 "sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti".

c) Effetti pensionistici per i superstiti

Il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 206/2004 fa riferimento tra i destinatari del beneficio dell'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 336/1970 alle vedove e agli orfani.

La norma sembra riferirsi a tutti gli orfani, quindi indipendentemente dall'età anagrafica, dalla qualifica di studente e dallo stato di inabilità, fattori determinanti per il possesso del titolo alla pensione ai superstiti.

d) Indennità di fine rapporto

Il medesimo articolo 2 prevede, oltre alla prestazione pensionistica, benefici relativamente alla determinazione dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente mediante l'estensione dell'articolo 2 della legge n. 336/1970 a chiunque abbia subito un'invalidità permanente in conseguenza di atti di terrorismo.

L'estensione di tale articolo presenta ulteriori aspetti di problematicità, facendo riferimento ad una prestazione che nel rapporto di lavoro privato è di pertinenza del datore di lavoro senza indicare come i datori di lavoro possano recuperare i maggiori oneri.

3 – Riconoscimento della contribuzione figurativa

Il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 206/2004 prevede che a tutti coloro che hanno subito una invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sia riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.

Deve essere chiarito il riflesso che tale contribuzione figurativa svolge nei confronti della liquidazione del trattamento di fine rapporto o di altro trattamento equipollente, tipici del solo lavoro dipendente.

4 – Trattamento fiscale

A norma del comma 2 dell'articolo 3 "la pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche".

Occorre confermare che l'esenzione riguarda tutta la prestazione pensionistica.

5 – Equiparazione ai grandi invalidi di guerra

L'articolo 4 comma 2 della legge n. 206/2004 stabilisce che coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico del DPR n. 915/78.

Agli stessi è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo quanto indicato dall'articolo 2.

Le modalità di calcolo parametricate all'ultima retribuzione sembrano fare riferimento ad una sorta di pensione privilegiata e pertanto devono essere chiarite le modalità di applicazione per i lavoratori autonomi o professionali.

I criteri sopra richiamati si applicano anche alla concessione della pensione di reversibilità od indiretta nel caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Le pensioni di reversibilità od indirette, per espressa previsione della norma in argomento, non sono soggette ad alcuna decurtazione per effetto di legge (è il caso ad esempio dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/95 laddove prevede particolari criteri di cumulabilità della pensione di reversibilità con i redditi del beneficiario).

Non risulta chiaro se i benefici previsti dall'articolo 3 comma 1 siano cumulabili con i benefici previsti dall'articolo 4 comma 2.

6 – Indennità varie

L'articolo 5 prevede una serie di elargizioni che necessitano di specifiche disposizioni per consentire la loro corretta erogazione.

7 – Adeguamento delle pensioni alle retribuzioni

L'articolo 7 prevede che ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

Il riferimento alla cosiddetta "clausola oro" sembra più assimilabile alle caratteristiche dei dipendenti pubblici e delle relative clausole contrattuali e difficilmente applicabile agli altri lavoratori.